CAMERA DEI DEPUTATI N. 846

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CASINI CARLO

Presentata il 15 luglio 1987

Norme sul riordinamento delle attività geografiche nazionali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Una Nazione ad alto tasso di sviluppo civile, sociale, politico, economico, industriale, ha assoluta necessità di acquisire conoscenze del territorio precise ed aggiornate. Ciò è infatti indispensabile per ogni intervento infrastrutturale, per ogni politica di sviluppo, per la tutela dell'ambiente, per la gestione del territorio, per l'opera di prevenzione e di risanamento nel campo delle calamità naturali.

Lo sviluppo del Paese degli ultimi decenni ha fatto sì che le richieste dell'utenza pubblica e privata aumentassero in modo tale da rendere insufficiente l'organizzazione esistente. È pertanto oggi necessario ed indilazionabile che, per la prima volta nella sua storia, il Parlamento della Repubblica affronti radicalmente il problema del riordinamento delle attività geografiche affinché il Paese possa disporre in modo completo di uno dei supporti indispensabili al suo sviluppo.

A tal fine è necessario prevedere norme legislative idonee a promuovere e coordinare le attività di ricerca, studio, rilevazione ed elaborazione di dati geotopografici, geofisici e di informazione territoriale, relativi agli spazi terrestri, marini ed aerei nazionali.

Perché gli onorevoli colleghi possano avere un quadro delle funzioni operative inerenti il settore in esame, è opportuno un chiarimento sul loro significato e sulle competenze specifiche, individuali e correlate, connesse con tali attività.

Le attività geotopocartografiche comprendono il complesso delle operazioni necessarie per l'elaborazione di un documento cartografico di base (rilievi geodetici, riprese aerofotogrammetriche, rilievi

topografici, ecc.). Talune di tali operazioni, inoltre, come i rilievi geodetici, forniscono i dati di partenza per ogni altra cartografia allestita a differente scala.

Le informazioni territoriali raccolgono i dati desunti dall'ambiente mediante osservazione diretta di un dato di fatto o dello sviluppo di un fenomeno, ovvero attraverso lo studio e l'elaborazione delle notizie ricavate da un documento cartografico di base. Tali informazioni, una volta acquisite, possono essere riassunte in una cartografia tematica, memorizzate ed elaborate analiticamente, o, ancora, registrate e fornite in forma diretta.

Appare evidente il concetto prioritario della funzione geotopocartografica – cui attende nel nostro Paese prevalentemente l'Istituto geografico militare – e giova inoltre ribadire come tale funzione non sia finalizzata solo all'allestimento della cartografia, ma fornisca anche informazioni di base per lo studio dell'ambiente, sia sotto l'aspetto fisico-politico, sia sotto quello prettamente tecnico e geometrico.

Per quanto concerne le informazioni territoriali, è chiara la loro insostituibile funzione nelle molteplici attività di gestione del territorio, ai fini della tutela dell'ambiente, della destinazione delle aree, della protezione civile, della prevenzione, degli interventi diretti, nella diffusione di dati informativi per le numerose esigenze dell'utenza.

Non vi è certo dubbio sulla stretta correlazione esistente tra le due attività, geotopocartografica e di informazioni territoriali; talché è necessario per esse una legislazione unitaria che tenga inoltre conto, per assicurare un corretto funzionamento sul piano economico e produttivo, delle esigenze di coordinamento secondo una struttura razionale che abbia come presupposto prioritario l'obiettivo di assolvere un pubblico servizio.

Proporre nuove norme legislative significa ovviare alle carenze esistenti o modificare leggi non più rispondenti avendo ben presenti le rinnovate esigenze di un Paese civile.

Per completare questo quadro introduttivo, vediamo allora, onorevoli colleghi, quali sono le esigenze che devono essere assolte dai servizi geotopocartografici e di informazione territoriale. Esse possono essere così sintetizzate:

inquadramento geodetico, in piano e quota, del territorio nazionale con tecniche di grande esattezza; è questa una esigenza prioritaria perché alla base di ogni intervento tecnico diretto sul terreno e punto di partenza per l'allestimento di ogni documentazione cartografica; il compito è oggi assolto dall'Istituto geografico militare né si individua altro ente in grado di svolgere analoghe funzioni;

cartografia a media scala quale documentazione informativa ufficiale di base, estesa a tutto il territorio nazionale, per esigenze sia civili che militari; anche tale compito è oggi assolto dall'Istituto geografico militare;

cartografia tecnica a grande scala per la gestione del territorio; compito precipuo degli enti locali e di alcuni Ministeri;

raccolta e diffusione di molteplici informazioni mediante rinnovata gamma di documentazione cartografica tematica;

disponibilità di un archivio aerofotogrammetrico nazionale, documentato e aggiornato, cui possa accedere l'utenza generalizzata per esigenze di studio, gestione, produzione cartografica;

indirizzi di ricerca applicata unitari per un corretto sfruttamento delle risorse ed uno stretto collegamento tra ricercatori, enti operativi ed industrie;

formazione professionale di personale altamente qualificato addestrato in modo unitario ed eminentemente applicativo;

controlli sulla diffusione di documenti aerofotografici e cartografici, ai fini della sicurezza nazionale, che realmente tutelino tale fondamentale esigenza peraltro in modo rapido ed efficace.

Esaminiamo allora, onorevoli colleghi, come si presenta la situazione nazionale nel settore in argomento.

Tralasciando l'esame delle disposizioni di legge che trattano della sicurezza nazionale nelle rappresentazioni del territorio – anche esse abbisognevoli di una sostanziale revisione – solo la legge 2 febbraio 1960, n. 68, tratta degli organi cartografici dello Stato e così l'individua:

l'Istituto geografico militare, preposto all'inquadramento geodetico del territorio nazionale e all'allestimento di cartografia di base a media scala;

l'Istituto idrografico della marina militare, che produce carte per la navigazione;

la sezione fotocartografica dell'aeronautica militare, che fornisce informazioni per la navigazione aerea;

la Direzione generale del catasto e dei Servizi tecnici erariali, che produce mappe catastali;

il Servizio geologico italiano, che allestisce carte geologiche.

Tutti questi organi attualmente, per carenza di risorse e principalmente di personale, raggiungono livelli di produzione del tutto insufficienti rispetto alle esigenze.

Le regioni e gli altri enti locali fanno fronte alla propria necessità di cartografia a grande scala mediante il ricorso a ditte private; la relativa produzione è estremamente disomogenea, a livelli tecnici i più svariati, copre ancora una superficie limitata del territorio.

Numerosi dicasteri producono cartografia tematica mediante l'utilizzazione della base cartografica dell'IGMI e l'impiego di ditte private; la loro attività si svolge in modo autonomo e privo di adeguate forme di coordinamento con gli altri produttori.

Nel settore della ricerca esiste un grave scollamento tra organi di produzione, industrie e mondo accademico, con conseguente degrado delle varie produzioni.

Per quanto concerne, infine, la formazione professionale del personale tecnico, possiamo parlare di assenza di interesse specifico ai vari livelli di istruzione, a meno delle attività svolte dall'Istituto geografico militare per la formazione dei propri quadri nel campo del rilievo terrestre.

Dunque una situazione assolutamente inaccettabile che allontana sempre più il nostro Paese – una volta all'avanguardia in campo mondiale nello specifico settore – dai livelli *standard* raggiunti dalle altre nazioni.

Gli effetti di questo stato di cose si manifestano principalmente:

in sensibili sprechi, laddove il coordinamento delle attività potrebbe consentire notevoli risparmi mediante unicità di programmi, applicazione diffusa di tecniche ottimali, ecc.;

nella produzione di numerosi doppioni, perché non esiste sufficiente chiarezza nelle rispettive funzioni e non sussiste un adeguato scambio di informazioni;

nel perdurare di larghe carenze produttive.

A tal proposito è significativo ricordare che nel settore specifico sono stati spesi negli ultimi anni, specie dalle amministrazioni locali, alcune centinaia di miliardi, una cifra enorme invero che, proficuamente ripartita, avrebbe certamente consentito un buon funzionamento dei servizi.

Viste le esigenze e l'attuale situazione con le sue disfunzioni, sembra necessario passare alle proposte sottolineando taluni aspetti fondamentali.

Il primo aspetto riflette l'istanza che all'attività di raccolta, elaborazione, gestione e fruizione dei dati territoriali, siano preposti personale ed organi altamente specializzati. Esigenza apparentemente ovvia, ma che in realtà comporta la necessità di tutta una serie di provvedimenti.

Il primo è una netta distinzione tra il momento della acquisizione delle informazioni e quello della loro utilizzazione operativa; ciò vuol dire l'istituzione di servizi specializzati in singoli settori funzionali a livello nazionale e l'istituzione a

livello regionale di specifici uffici cartografici. Il secondo richiede il riconoscimento della preminenza funzionale delle attività geografiche di base nei confronti di tutte le successive funzioni informative territoriali. Il terzo postula la necessità di selezionare tra l'imprenditoria privata ditte, direttori di lavori e collaudatori effettivamente specializzati. Il quarto comporta provvedimenti specifici per la formazione e riqualificazione degli addetti ai lavori.

Il secondo aspetto consiste nel definire quale struttura il Paese intende darsi nel settore geografico. Sembra di poter dire che essa debba consistere in un Servizio geografico nazionale, più Servizi di informazione territoriale, un Consiglio geografico nazionale incaricato del coordinamento tra di essi. I Servizi di informazione territoriale necessari riguardano il settore della sicurezza della navigazione marittima, la cartografia catastale, le informazioni mareografiche, idrografiche, meteorologiche, quelle geologiche, sismiche e di sorveglianza vulcanica, quelle pedologiche, vegetazionali e faunistiche. Gli aspetti correlati alla sicurezza della navigazione aerea possono essere soddisfatti direttamente dal Servizio geografico di base in quanto non richiedenti specifici rilievi.

Sotto il profilo strutturale è ancora necessaria una articolazione in organi centrali e periferici.

Ai primi, costituiti dalle Direzioni dei singoli servizi, deve competere l'attività di promozione, coordinamento e controllo sul piano tecnico e programmatico nei confronti degli organi periferici, oltre che il soddisfacimento delle esigenze a livello nazionale; ai secondi costituiti dall'ufficio cartografico regionale, competono analoghe funzioni nei confronti degli altri enti locali, oltre al soddisfacimento delle specifiche esigenze regionali cui non provveda direttamente l'organo centrale.

Preme sottolineare, in tale contesto, la esigenza di un duplice coordinamento programmatorio e tecnico; in senso orizzontale tra i vari Servizi ed in senso verticale tra i tre livelli funzionali della nazione: Stato, regioni, enti locali.

A questo punto sembra opportuno verificare le precedenti considerazioni con quanto avviene nei paesi più vicini al nostro per civiltà e cultura tenendo peraltro conto dei diversi assetti statuali, sociali, economici e culturali.

Essi possono dividersi in tre categorie: Stati ad assetto federale, Stati in cui l'organo cartografico centrale produce ogni tipo di cartografia (di base, tecnica e catastale), Stati in cui l'organo cartografico centrale produce prevalentemente cartografia di base.

Nella prima categoria – Stati federali quali la Germania – la produzione cartografica è demandata ai governi regionali; conseguentemente a livello Governo centrale si è dovuto costituire un Istituto cartografico militare e si mantiene accentrata la funzione geodetica e di coordinamento. A tale modello può ricondursi anche l'organizzazione statunitense.

Nella seconda categoria – Stati in cui l'intera produzione cartografica è accentrata – non è tanto sentita ovviamente la esigenza del coordinamento, ma le soluzioni prevedono o che l'organo cartografico dipenda dal Ministero della difesa (Belgio, Danimarca) o che *a latere* vi sia un Istituto militare (Inghilterra, Olanda, Spagna). Nella terza categoria – Stati quali la Francia in cui l'organo cartografico produce prevalentemente solo cartografia di base – l'organo cartografico stesso si fa carico sia delle prioritarie esigenze militari che di quelle civili. Caratteristica comune di tutti gli altri Paesi è poi una specialistica formazione professionale degli addetti ai lavori pur conseguiti con modalità differenziate.

Trasferendo le esperienze altrui al nostro caso, si possono adottare due soluzioni tipiche: decentrare alle regioni l'intera produzione cartografica tenendo accentrate la funzione di coordinamento, geodetica e militare; decentrare alle regioni la sola produzione di cartografia tecnica mantenendo accentrato il coordinamento, la funzione geodetica, la cartografia di base e quella catastale.

La soluzione proposta è quest'ultima sia perché se si prescinde da quello dell'IGM, non esiste nel Paese personale adeguatamente specializzato in chiave operativa, sia per non adottare soluzioni traumatiche foriere di una paralisi pluriennale di un settore già oggi insufficiente.

Con la soluzione precedentemente esposta, all'IGM vengono confermate in pratica le attuali funzioni. Sembra però opportuno chiarire se si debba creare un ente civile *a latere* dell'IGM, esaminando il problema con mentalità scevra da ogni preconcetto.

La prima osservazione è che negli altri paesi, pur prescindendo da quelli dell'Est e da quelli in via di sviluppo, o gli organi cartografici dipendono dai Ministeri della difesa o esistono organi specifici militari.

La seconda osservazione è che basta esaminare gli atti parlamentari – Relazione del ministro Ricotti per la costituzione dell'Istituto topografico militare (regio decreto n. 234 del 27 ottobre 1872) e dello stesso ministro nonché della Commissione parlamentare per il compimento della carta d'Italia (*Atti parlamentari*, Camera dei Deputati, Tornata del 18 maggio 1875) – per comprendere che l'Istituto ha sempre assolto sia compiti civili che militari. Compiti assolti invero con estrema efficienza fino a quando ha potuto disporre delle risorse necessarie, tanto che ancor oggi riscuote anche all'estero stima e prestigio.

La terza considerazione è che, creando un organo civile, la Difesa sarebbe costretta a mantenere in vita l'Istituto geografico militare. Peraltro occorre tener presente che il Paese richiede circa 400.000 elementi cartografici alle varie scale di cui solo circa 4.000, pari all'1 per cento del totale, a media scala. È lecito chiedersi se convenga economicamente ed organizzativamente creare due enti, uno militare ed uno civile, con funzioni analoghe in campo geodetico e cartografico. Una quarta considerazione va fatta sulla società militare in senso lato. Nei suoi confronti non può essere fatta alcuna aprioristica discriminazione senza ritornare a costituire caste chiuse; è invece interesse di uno Stato democratico che la componente militare costituisca parte integrante della società nazionale.

Nel caso concreto è fondamentale la bontà del servizio reso alla collettività e non se tale servizio è assolto da militari o civili; ed a tal proposito è necessario ribadire le buone prove già fornite dall'IGM.

Una quinta considerazione deriva dal riconoscimento che, in campo operativo, solo l'IGM dispone degli specialisti necessari e che non avrebbe senso costituire un altro organo cartografico con lo stesso personale; la strada da percorrere è invece quella di restituire a tale Istituto le risorse e gli strumenti normativi necessari all'assolvimento del compito.

Un'ultima considerazione riguarda il fattore economico. Degli sprechi derivanti dalla costituzione di un doppione si è già fatto cenno. È però opportuno rilevare anche che l'IGM, quale ente militare, può attingere agevolmente, per i rinforzi necessari stagionalmente per le campagne di rilievo sul terreno, a personale di leva e mezzi dell'Esercito.

Ne deriva che i costi di gestione di un organo civile sarebbero circa raddoppiati rispetto a quelli dell'IGM; a titolo indicativo il costo giornaliero del personale aiutante di un operatore di campagna e del relativo automezzo si aggira intorno alle 177.000 lire nel caso dell'IGM ed a lire 365.000 nel caso di un ente civile. Sembra pertanto doveroso, in linea con gli scopi fondamentali che ci si ripromette, optare anche in questo caso per l'attuale soluzione.

Si è più volte richiamata la necessità che il Paese disponga di personale altamente specializzato. Ciò vuol dire porre l'accento sulla formazione professionale che peraltro, nello specifico settore, comporta interdisciplinarietà ed applicazione pratica sul terreno se non si vogliono creare altre figure fuori mercato del lavoro. Anche in questo caso è opportuno verificare come il problema è stato risolto all'estero. Troviamo due soluzioni tipiche:

la formazione professionale o è affidata all'università o è devoluta ad una scuola annessa all'Istituto geografico nazionale. Tra le due soluzione sembra da preferirsi la seconda, ricalcando quanto fatto dalla Francia, perché i costi per allievo sarebbero all'incirca dimezzati e perché verrebbe accentuata la praticità dei corsi. Comunque, nel contesto dell'organizzazione scolastica italiana, si ritiene opportuno demandare ad una Scuola Nazionale di geodesia, topografia e cartografia l'effettuazione di soli corsi di specializzazione ed a fini speciali nello specifico settore con il concorso di docenti universitari messi a disposizione, per gli insegnamenti teorici, dal Ministero della pubblica istruzione.

Giova infine, onorevoli colleghi, fare chiarezza sulle modalità di finanziamento delle attività geografiche. Sembra di poter dire che le esigenze peculiari delle regioni e degli altri enti locali, laddove non coperte dalle attività degli organi centrali, debbano essere finanziate in proprio. Per contro i programmi dei Servizi centrali, coordinati ed approvati dal Consiglio geografico nazionale, debbono essere inoltrati al CIPE per il necessario finanziamento da parte dello Stato.

Ogni altra esigenza finanziaria di tali Servizi dovrà essere soddisfatta a cura dei Dicasteri di appartenenza.

Veniamo ora all'esame della legge. Essa è stata articolata in tre capi.

Il primo riguarda l'istituzione dei Servizi e del Consiglio geografico nazionale.

Il secondo tratta dettagliatamente il Servizio geografico nazionale per le sue funzioni fondamentali nei confronti dell'organizzazione delineata.

Il terzo riguarda le disposizioni particolari e finali.

Esaminiamoli in maggior dettaglio.

L'articolo 1 riporta gli scopi stessi della legge e cioè il riordinamento delle attività geografiche.

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 istituiscono il Servizio geografico nazionale ed i Servizi di informazione territoriale indicando le funzioni cui sono preposti.

L'articolo 6 indica composizione e compiti del Consiglio geografico nazionale. La sua composizione potrebbe apparire forse troppo numerosa ma in realtà è stata limitata essenzialmente agli utenti dei Servizi.

Gli articoli 7 ed 8 individuano gli organi direttivi centrali e regionali e ne definiscono i relativi compiti.

L'articolo 9 attribuisce al direttore generale dell'Istituto geografico militare la Direzione del servizio geografico nazionale definendone compiti e facoltà.

L'articolo 10 sancisce i compiti dello Istituto geografico militare.

L'articolo 11 indica i provvedimenti che il Ministro della difesa dovrà adottare per la ristrutturazione dell'IGM ed il suo migliore funzionamento.

L'articolo 12 stabilisce le modalità per il finanziamento dell'Istituto.

L'articolo 13 riporta provvedimenti economici a favore del personale dell'Istituto. Preme sottolineare che non si tratta di una visione corporativa del problema ma, da un lato equamente remunerare attività peculiari, dall'altro impedire l'esodo di personale altamente specializzato.

L'articolo 14 sancisce la costituzione della Scuola di geodesia, topografia e cartografia.

Tra quanto sinora esposto merita tornare sulle facoltà conferite al direttore dell'Istituto geografico militare all'articolo 9. È invalso l'uso, al fine di snellire i processi decisionali ed amministrativi, di ricorrere alla proliferazione di enti autonomi. Questi ultimi, per loro essenza, dovrebbero essere caratterizzati da indipendenza decisionale e pareggio di bilancio. Circostanze entrambe che non si verificano per i Servizi di Stato, da un lato per il coordinamento tra loro necessario e dall'altro perché, prodotti altamente sofisticati in quanto ad alto contenuto scientifico, hanno un mercato limitato e sono da configurarsi proprio come un servizio basilare reso alla collettività. Purtuttavia con l'articolo 9 si è ritenuto di dover attribuire al direttore generale dell'Istituto geografico militare tutte le facoltà che gli possono consentire di agire in

modo tempestivo e con spiccata autonomia in ogni settore, fino al riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto. Senza tali provvedimenti il funzionamento dell'Istituto stesso sarebbe sempre carente.

Torniamo ora all'esame del capo terzo dell'articolato proposto.

L'articolo 15 prescrive che i Ministeri competenti emanino le norme necessarie per l'istituzione dei singoli servizi a similglianza di quanto esposto con il presente articolato per il Servizio geografico nazionale.

Vengono poi riportate norme particolari per il funzionamento dei Servizi.

L'articolo 16 riveste particolare rilevanza perché riporta l'organizzazione da attuare ai fini della tutela della riservatezza dei rilievi.

È prevista inoltre una delega al Ministro della difesa ai fini della definizione dei particolari da tutelare e delle modalità regolamentari.

L'articolo 17 tratta degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge.

Occorre dire chiaramente che l'eliminazione di sprechi e doppioni, la efficienza dell'organizzazione, la disponibilità di complete ed aggiornate informazioni sul territorio e l'ambiente, rappresenterebbero per la collettività un risparmio consistente ed una razionalizzazione della spesa pubblica. Basti tener presente che gli investimenti in opere infrastrutturali effettuati dallo Stato, dalle regioni ed altri enti locali dal settore pubblico allargato, dai privati ammontano annualmente a diverse decine di migliaia di miliardi e che essi attendono ed abbisognano di rilievi per poter essere utilizzati. Basti pensare che tali rilievi incidono sul costo dell'opera per circa l'1-2 per cento. Basti ricordare che la previsione di calamità naturali postula la necessità di informazioni e quanto il nostro Paese è costretto a spendere nelle successive opere di ripristino. Per contro è possibile commisurare l'onere di efficienti Servizi a circa 350-500 miliardi l'anno. Si tratta quindi di una operazione di efficienza e razionalizzazione estremamente vantaggiosa.

L'articolo 18 infine porta le norme per l'attuazione e la decorrenza del provvedimento.

Onorevoli colleghi, i problemi all'esame, sebbene non conosciuti dall'opinione pubblica stante la loro peculiarietà, sono di estrema importanza per lo sviluppo del nostro Paese.

Le soluzioni prospettate sono tali da consentire il corretto funzionamento dei Servizi, senza comportare modificazioni traumatiche alle strutture attuali.

L'intervento nel settore è di estrema urgenza ed un ulteriore ritardo nell'attuazione dei provvedimenti renderà estremamente gravoso, in futuro, il recupero del tempo perduto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

SERVIZIO GEOGRAFICO E DI INFORMAZIONE TERRITORIALE

ART. 1.

(Generalità).

1. Ai fini della unità di indirizzo, della omogeneità organizzativa e della razionalizzazione della spesa pubblica, la presente legge disciplina le attività di ricerca, studio, rilevazione, elaborazione, produzione e diffusione della cartografia e delle informazioni territoriali concernenti gli spazi terrestri, marini ed aerei di pertinenza nazionale svolte dallo Stato, regioni, enti locali, altri enti pubblici e privati.

ART. 2.

(Istituzione del Servizio geografico nazionale).

1. È istituito, a cura del Ministero della difesa, il Servizio geografico nazionale.

2. Il Servizio geografico nazionale:

a) provvede alle esigenze fondamentali civili e militari dello Stato nel campo geodetico, fotogrammetrico, topografico, cartografico e geofisico;

b) fornisce sostegno:

1) ai servizi di informazione territoriale di cui all'articolo 3;

2) agli organi della pubblica amministrazione, alle regioni ed agli altri enti locali;

3) ad ogni altro ente pubblico e privato che ne faccia richiesta, nei limiti consentiti dalle priorità istituzionali.

ART. 3.

(Istituzione dei Servizi di informazione territoriale).

1. Sono istituiti i Seguenti servizi di informazione territoriale:

a) a cura del Ministero della difesa: il servizio di informazioni per la navigazione marittima;

b) a cura del Ministero delle finanze: il servizio cartografico catastale;

c) a cura del Ministero dei lavori pubblici:

1) il servizio mareografico, idrografico, meteorologico;

2) il servizio geologico, sismico, di sorveglianza vulcanica;

d) a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: il servizio pedologico, vegetazionale e faunistico.

ART. 4.

(Funzioni dei Servizi di informazione territoriale).

1. I Servizi di informazione territoriale di cui all'articolo 3 assolvono le seguenti funzioni:

a) servizio informazioni per la navigazione marittima:

1) concorrere alla sicurezza della navigazione marittima mediante la produzione e distribuzione della documentazione nautica ufficiale e la diffusione delle notizie in materia;

2) condurre rilievi geotopografici, idrografici ed oceanografici finalizzati alla produzione cartografica di propria competenza;

b) servizio cartografico catastale:

1) produrre, aggiornare e curare la cessione della cartografia ufficiale di interesse catastale ed erariale;

2) eseguire l'impianto e la manutenzione di reti di raffittimento di punti

trigonometrici e di linee di livellazione di precisione necessarie alle proprie esigenze cartografiche;

c) servizio mareografico, idrografico, meteorologico:

1) acquisire, elaborare e diffondere i dati idrologici ed idrometeorologici;

2) assicurare la sorveglianza della evoluzione dei fattori meteoclimatici e diffondere le relative previsioni.

d) servizio geologico, sismico, di sorveglianza vulcanica:

1) produrre e curare la cessione della cartografia geologica e geotematica;

2) rilevare, elaborare e diffondere i dati sismometrici;

3) elaborare i modelli previsionali relativi ai rischi e coordinare le azioni di natura tecnico-scientifica in caso di calamità.

e) servizio pedologico, vegetazionale e faunistico:

1) elaborare e tenere a giorno l'inventario delle risorse naturali e le loro correlazioni;

2) produrre, aggiornare e diffondere la cartografia pedologica, vegetazionale, faunistica;

3) fornire consulenza in materia di utilizzazione e conservazione del suolo, pianificazione territoriale, tecnologie agricole e forestali, pianificazione di irrigazioni e bonifiche.

ART. 5.

(Funzioni comuni).

1. Le direzioni del Servizio geografico nazionale e dei Servizi di informazione territoriale di cui agli articoli 2 e 3 devono inoltre provvedere a:

a) promuovere e coordinare le attività svolte a livello regionale e locale;

b) emanare normative tecniche relative ai settori di competenza;

c) svolgere attività di studio, ricerca, sperimentazione ed informazione scientifica;

d) promuovere la formazione professionale e specializzazione del personale necessario.

ART. 6.

(Organo di coordinamento).

1. Ai fini della omogeneizzazione di tutte le attività, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Consiglio geografico nazionale.

2. Il Consiglio geografico nazionale:

a) promuove indagini circa le esigenze nazionali nelle materie geotopocartografiche, geofisiche e di informazione territoriale;

b) valuta le proposte di attività formulate dai direttori dei Servizi di cui agli articoli 2 e 3;

c) approva i programmi di intervento a medio e lungo termine, indicando annualmente le priorità ed i costi prevedibili;

d) trasmette detti programmi al CIPE per l'approvazione;

e) coordina e controlla le attività di esecuzione dei programmi predetti;

f) esprime pareri su proposte legislative concernenti le materie oggetto della presente legge.

3. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da:

a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, che lo presiede;

b) il direttore del Servizio geografico nazionale, di cui all'articolo 2, vicepresidente;

c) i direttori dei Servizi di informazione territoriale di cui all'articolo 3;

d) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: affari esteri, in-

terno, bilancio e programmazione economica, trasporti, industria, commercio e artigianato, turismo e spettacolo, beni culturali ed ambientali, marina mercantile, ambiente, tesoro, partecipazioni statali, nonché un rappresentante del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

e) due docenti universitari esperti del settore designati rispettivamente dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

f) tre membri regionali dei quali due in rappresentanza delle regioni a statuto ordinario ed uno in rappresentanza delle regioni a statuto speciale e province autonome;

g) due membri rispettivamente rappresentanti uno le province e l'altro i comuni;

h) un membro per ciascuno degli ordini professionali degli ingegneri, geometri, architetti, geologi.

4. I membri non di diritto durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

5. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sui programmi e le attività del Consiglio e dei Servizi.

ART. 7.

(Organi centrali).

1. Le direzioni dei Servizi di cui agli articoli 2 e 3 sono gli organi direttivi centrali nei settori di rispettiva competenza.

2. Le direzioni:

a) redigono i programmi pluriennali ed annuali da sottoporre all'approvazione del consiglio di cui all'articolo 6; successivamente ne attuano, coordinano e controllano l'esecuzione;

b) promuovono e coordinano la raccolta sistematica dei dati necessari e

la produzione cartografica delle regioni ed altri enti locali;

c) omologano su richiesta, quando opportuno e necessario, la cartografia prodotta da enti pubblici e privati;

d) provvedono all'allestimento di tipologie cartografiche e normative tecniche cui devono attenersi gli organi che operano nel settore;

e) promuovono e coordinano la formazione, l'aggiornamento e l'integrazione delle banche dati di tutti gli enti pubblici;

f) forniscono consulenza, su richiesta, agli organi della pubblica amministrazione, alle regioni, agli enti locali ed agli altri enti pubblici e privati, nei limiti concessi dalle priorità istituzionali;

g) promuovono le attività di studio, ricerca, sperimentazione ed informazione scientifica, in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, le università nazionali ed altri enti scientifici nazionali ed internazionali;

h) promuovono e coordinano la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori a tutti i livelli;

i) designano i rappresentanti nazionali nelle organizzazioni scientifiche ed operative internazionali.

3. Le direzioni, nell'espletamento dei loro compiti:

a) si avvalgono di specifici organi cartografici dello Stato o fanno ricorso all'imprenditoria privata;

b) coordinano, sotto il profilo tecnico operativo, le azioni svolte dagli organi regionali.

ART. 8.

(Organi regionali).

1. Le regioni e le province autonome costituiscono nel loro ambito un ufficio cartografico.

2. Gli uffici cartografici regionali e delle province autonome:

a) promuovono e coordinano la raccolta sistematica dei dati necessari e la produzione cartografica delle province, dei comuni e degli altri enti locali;

b) forniscono consulenza e supporto agli assessorati ed agli enti locali dipendenti;

c) redigono i programmi pluriennali ed annuali che inoltrano alle direzioni dei Servizi di cui agli articoli 2 e 3, ai fini del coordinamento in ambito nazionale;

d) finanziano i programmi di interesse regionale e, ove ritenuto opportuno, concorrono al finanziamento di quelli di interesse dei dipendenti enti locali;

e) attuano i programmi regionali; coordinano e controllano, sotto il profilo tecnico, l'esecuzione dei programmi degli enti locali;

f) provvedono alla formazione ed aggiornamento della banca dati territoriale regionale.

CAPO II

SERVIZIO GEOGRAFICO NAZIONALE

ART. 9.

(Direttore del Servizio).

1. È direttore del Servizio geografico nazionale il direttore generale dell'Istituto geografico militare.

2. Il direttore generale dell'Istituto geografico militare, generale di corpo d'armata:

a) è nominato con decreto del Ministro della difesa su proposta del capo di stato maggiore dell'esercito;

b) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

c) provvede al soddisfacimento delle esigenze civili sulla base della program-

mazione approvata dal Consiglio geografico nazionale di cui all'articolo 6;

d) attende al soddisfacimento delle esigenze militari sulla base delle direttive impartite dal Ministro della difesa;

e) formula al Ministro della difesa tutte le proposte concernenti l'adeguamento del Servizio alle necessità nazionali e corrisponde direttamente con il Ministro della difesa per tutto quanto concerne il personale, i lavori da eseguirsi sia in campagna che in uffici, l'amministrazione interna e quanto altro dipende dall'Istituto;

f) corrisponde per i servizi inerenti all'Istituto con tutti i Ministeri e le amministrazioni ed autorità da esse dipendenti.

3. Al direttore generale dell'Istituto geografico militare sono conferite le facoltà:

a) previste per i dirigenti generali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

b) di procedere ad acquisti di beni e servizi per importi superiori a quelli previsti per i dirigenti generali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, previa autorizzazione del Ministro della difesa;

c) di partecipare a consorzi e società, anche internazionali o stranieri, che abbiano come fine lo sviluppo della ricerca tecnico-scientifica o la produzione di servizi nel settore di competenza, previa autorizzazione del Ministro della difesa;

d) di affidare ad università, istituti di ricerca e sperimentazione, ad enti pubblici e privati, l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni per l'attuazione di propri programmi tecnico-scientifici;

e) di assicurare ad economia le provviste ed i lavori di ogni specie;

f) di indire, in relazione ai volumi organici dell'Istituto geografico militare,

bandi di concorso pubblico, su scala nazionale o regionale, per il reclutamento di funzionari, impiegati ed operai.

4. Il direttore del Servizio geografico nazionale:

a) predispone i programmi di coordinamento e sviluppo a medio e lungo termine nel settore geodetico, fotogrammetrico, topografico, cartografico e, per quanto di interesse, geofisico, con le relative priorità e previdibili costi; sottopone tali programmi all'approvazione del Consiglio di cui all'articolo 6. I programmi predisposti tengono anche conto delle esigenze dei Servizi informativi territoriali, di ogni altra pubblica amministrazione, delle regioni e province autonome;

b) promuove e coordina le attività di ricerca, studio e sperimentazione nei settori geodetico, fotogrammetrico, topografico, cartografico e, per quanto di interesse, geofisico; assicura la partecipazione italiana agli organismi ed iniziative internazionali operanti in tali settori; fornisce consulenza per le iniziative specifiche a favore dei paesi in via di sviluppo; promuove e coordina la formazione del personale scientifico e tecnico. A tale fine si avvale di esperti posti a disposizione dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti degli ordini professionali;

c) provvede alla formazione ed aggiornamento degli albi delle ditte specializzate, dei collaudatori e dei direttori dei lavori nel settore geodetico, fotogrammetrico, topografico e cartografico.

ART. 10.

(Compiti dell'Istituto geografico militare).

1. L'Istituto geografico militare è l'organo cartografico dello Stato che provvede e sovraintende alle esigenze militari e civili dello Stato stesso di carattere geodetico, fotogrammetrico, topografico, cartografico e, per quanto di interesse, geofisico.

2. L'Istituto geografico militare, nel settore di propria competenza, assolve alle funzioni indicate negli articoli 2, 5 e 7. In particolare:

a) esegue l'impianto, l'aggiornamento e la manutenzione delle reti geodetiche e di livellazione fondamentali, comprese tutte le relative attività complementari;

b) promuove e coordina la raccolta sistematica di dati ed informazioni di carattere geofisico;

c) esegue ed aggiorna la copertura sistematica aerofotogrammetrica del territorio nazionale avvalendosi di propri vettori aerei; in via subordinata avvalendosi dall'Aeronautica militare e di imprese private;

d) costituisce ed aggiorna gli archivi aerofotogrammetrico e di immagini telerilevate riferiti al territorio nazionale e cura la cessione dei relativi fotogrammi od immagini;

e) produce, aggiorna e cura la cessione della cartografia ufficiale dello Stato terrestre ed aeronautica e delle documentazioni ad esse collegate; effettua i rilevamenti topografici all'uopo necessari con ricorso, per l'acquisizione di dati ed informazioni, ad ogni specifica tecnologia;

f) promuove e coordina la produzione di cartografia tecnica degli enti regionali e locali compresi i relativi rilievi aerofotogrammetrici;

g) omologa su richiesta quando opportuno e necessario la cartografia prodotta da enti pubblici e privati;

h) provvede all'allestimento di tipologie cartografiche terrestri ed aeronautiche, relative alla cartografia di base e tecnica a qualsiasi scala, cui devono attenersi gli organi che operano nello specifico settore;

i) promuove e coordina la formazione, l'aggiornamento e l'integrazione delle banche dati di tutti gli enti pubblici operanti nel settore geotopocartografico;

l) fornisce, su richiesta, consulenza agli organi della pubblica amministrazione, alle regioni, agli enti locali ed agli altri enti pubblici e privati, nelle materie di propria competenza e nei limiti concessi dalle priorità istituzionali;

m) provvede ai lavori topografici dei confini di Stato ed alle relative manutenzioni sulla base degli accordi internazionali;

n) formula pareri vincolanti sotto il profilo tecnico-scientifico, ai fini della formazione ed aggiornamento degli albi delle ditte specializzate, dei collaudatori e dei direttori dei lavori nel campo geotopocartografico e fotogrammetrico;

o) esegue il controllo di riservatezza, sulle immagini aerofotogrammetriche e telerilevate e sulla produzione cartografica, relative al territorio nazionale, con esclusione della produzione cartografica di competenza dei Servizi di informazione per la navigazione marittima e cartografico catastale;

p) esegue commesse in conto terzi per enti pubblici e privati, se relative ad attività di interesse pubblico o di particolare rilevanza scientifica, nei limiti delle disponibilità concesse dai prioritari impegni istituzionali;

q) svolge attività di studio, ricerca, sperimentazione ed informazione scientifica e geografica nei campi di interesse istituzionale, in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, le università nazionali e con altri enti scientifici nazionali ed internazionali: a tal fine è inserito nella tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, tra gli enti scientifici di ricerca e sperimentazione;

r) provvede alla formazione ed all'aggiornamento professionale di tecnici militari e civili a tutti i livelli ed alla esecuzione di corsi di specializzazione ed a fini speciali nel campo geotopocartografico, fotogrammetrico e del telerilevamento, mediante la costituzione di apposita scuola di geodesia, topografia e cartografia.

ART. 11.

(Ristrutturazione e funzionamento dell'Istituto geografico militare).

1. Il Ministro della difesa, su proposta del direttore del Servizio geografico nazionale, adotta i provvedimenti necessari a:

a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

1) conferire all'Istituto geografico militare la struttura organica e funzionale adeguata ai compiti da assolvere;

2) definire i volumi organici del personale militare e civile dell'Istituto;

3) costituire il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico-geografico;

b) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge:

1) procedere al completamento del personale militare previsto dai volumi organici;

2) iniziare il reclutamento del personale civile necessario da concludersi in un quadriennio con il raggiungimento dei volumi organici previsti;

3) realizzare in un quadriennio adeguata sede per l'Istituto.

2. Il Ministro della difesa provvede ad assicurare la costante disponibilità delle risorse necessarie all'assolvimento dei compiti sia civili che militari dell'Istituto.

3. Il capo di stato maggiore dell'esercito provvede ad assicurare l'integrale supporto logistico e amministrativo.

4. L'Istituto geografico militare assolve i compiti necessari all'Esercito, di cui costituisce anche supporto operativo, ed all'Aeronautica sulla base delle esigenze, rappresentate dai rispettivi capi di stato maggiore.

ART. 12.

(Finanziamento dell'Istituto geografico militare).

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) a carico del Ministero del tesoro: finanziamenti onnicomprensivi per i programmi approvati dal Consiglio geografico nazionale, di cui all'articolo 6, e dal CIPE;

b) a carico del Ministero della difesa:

1) emolumenti fissi per il personale civile e militare;

2) finanziamenti per i programmi di interesse militare;

3) sovvenzioni di equilibrio per ogni altra esigenza;

c) proventi riassegnati derivanti dalle vendite dei propri prodotti e dalla esecuzione di servizi per enti pubblici e privati.

2. Ad eccezione degli emolumenti fissi per il personale, tutti i predetti finanziamenti sono effettuati su unico capitolo di bilancio dello Stato specifico dell'Istituto geografico militare.

ART. 13.

(Trattamento economico del personale dell'Istituto geografico militare).

1. Al personale dell'Istituto geografico militare si applica il trattamento economico previsto per i dipendenti dello Stato. Per la peculiarità del servizio reso e l'accentuata professionalità si applicano inoltre le seguenti indennità supplementari:

a) indennità topografica. Agli uffifiali, ai sottufficiali, al personale civile, quando impiegato in operazioni geotopocartografiche fuori sede, è devoluta una indennità topografica di importo pari a quella di missione normalmente spettante

per servizi fuori sede, con questa cumulabile e comprensiva del compenso per lavoro straordinario e delle altre indennità accessorie. Il personale che la percepisce non ha diritto ai riposo compensativo previsto dalla legge per prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro e non altrimenti retribuite;

b) premio di rendimento. Agli ufficiali, ai sottufficiali, al personale civile è devoluto un premio annuale di rendimento di importo pari ad un quinto dei proventi riassegnati di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 12. Tale premio è rapportato al livello funzionale di appartenenza e proporzionale alle giornate di effettiva presenza nonché al rendimento del singolo. In relazione a ciò i quadri civili dell'Istituto assumono lo stato di pubblico ufficiale ed il restante personale civile quello di incaricato di pubblico servizio;

c) indennità di funzione. Al personale direttivo civile, in aggiunta al trattamento economico ad esso spettante, è attribuita un'indennità pari alla differenza tra il trattamento stipendiale iniziale ed il corrispondente trattamento stipendiale della qualifica di dirigente. Tale indennità è progressivamente ridotta in misura tale che per effetto della stessa il trattamento economico complessivo non superi il trattamento stipendiale iniziale di dirigente generale. Tale provvedimento, qualora più favorevole, è esteso agli ufficiali in servizio presso l'Istituto geografico militare, con esclusione di quelli di prima nomina, ed è cumulativo con ogni altra indennità.

2. I fondi necessari per le indennità di cui al comma 1 sono reperiti:

a) per quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 1, mediante le economie nelle indennità eventuali;

b) per quanto previsto dalla lettera *b)* del comma 1, attingendo ai proventi delle vendite e lavori in conto terzi;

c) per quanto previsto dalla lettera *c)* del comma 1, attingendo dai capitoli di bilancio propri del Ministero della difesa.

ART. 14.

(Qualificazione professionale).

1. La scuola di geodesia, topografia e cartografia costituita presso l'Istituto geografico militare provvede alla formazione professionale ed aggiornamento:

a) del personale militare e civile dell'Istituto stesso;

b) di personale militare da formare nello specifico settore;

c) a titolo oneroso, di personale civile appartenente ad enti pubblici nonché di privati.

2. La scuola svolge corsi a tutti i livelli di qualificazione, compresi quelli d livello universitario e post-universitario, conferendo rilevanza ai corsi di specializzazione ed a fini speciali.

3. Il personale preposto alla direzione di lavori, alla direzione tecnica delle ditte specializzate ed ai collaudi di lavori geotopocartografici deve aver superato con esito favorevole i corsi svolti presso la predetta scuola di geodesia, topografia e cartografia.

4. Costituisce titolo equipollente l'aver prestato servizio in incarichi tecnici per un periodo di almeno dieci anni presso l'Istituto geografico militare, l'Istituto idrografico della marina, l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, il Servizio geologico d'Italia.

5. Il personale attualmente ricoprente gli incarichi di cui al comma 3, ha facoltà di frequentare i corsi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

ART. 15.

(Funzionamento dei Servizi).

1. I Ministri della difesa, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e fo-

reste, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emanano le norme necessarie all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3.

2. I Servizi di cui agli articoli 2 e 3 possono utilizzare i dati numerici ed informativi disponibili presso la pubblica amministrazione e gli uffici cartografici regionali e locali.

3. Le regioni e gli altri enti locali provvedono a finanziare, eseguire ed aggiornare i rilievi, le elaborazioni e la documentazione cartografica ed informativa di proprio interesse che non siano prodotti dai Servizi di Stato, nell'osservanza delle priorità stabilite dal Consiglio di cui all'articolo 6.

ART. 16.

(Riservatezza dei rilievi).

1. Il rilascio di licenza ad enti e ditte specializzate in rilievi spaziali, mediante telerilevamento, aerofotogrammetrici, topografici ed in lavori cartografici è subordinato ad autorizzazione dell'autorità nazionale per la sicurezza, ai fini della riservatezza, e dell'Istituto geografico militare e dell'Istituto idrografico della Marina, sotto il profilo tecnico.

2. La sorveglianza, ai fini della sicurezza nazionale, sulle ditte di cui al comma 1, sul loro personale, sulle loro attrezzature e sui loro archivi compete all'autorità nazionale per la sicurezza.

3. La sorveglianza durante le operazioni di rilevamento compete:

a) allo stato maggiore dell'aeronautica, per i rilievi aerei;

b) allo stato maggiore della marina, per i rilievi marittimi;

c) ai comandi militari di regione per i rilievi terrestri diretti;

d) all'autorità nazionale per la sicurezza in ogni altro caso.

4. Le regioni e gli altri enti locali, gli enti e le ditte specializzate di cui al comma 1, nella custodia, elaborazione e

gestione delle informazioni provenienti dai rilevamenti degli spazi terrestri, marini ed aerei del territorio nazionale devono attenersi alle norme previste per la pubblica amministrazione.

5. Ai fini della sicurezza, i rilievi spaziali, quelli ottenuti mediante telerilevamento, aerofotogrammetrici, topografici e tutte le elaborazioni cartografiche sono soggette al controllo dell'Istituto geografico militare, per la parte terrestre, e dell'Istituto idrografico della Marina, per la parte marittima.

6. I rilievi di cui al comma 5 sono di proprietà dello Stato e possono essere utilizzati dall'Istituto geografico militare e dall'Istituto idrografico della Marina per i propri fini istituzionali e per la cessione a terzi a titolo oneroso.

7. Il Ministro della difesa emana, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche norme volte a definire i particolari da salvaguardare ai fini della sicurezza nazionale e le modalità regolamentari di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 17.

(Oneri finanziari).

1. Gli oneri finanziari per il funzionamento del Consiglio di cui all'articolo 6 sono a carico di apposito capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Tutti gli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico dei rispettivi Ministeri.

ART. 18.

(Regolamento di attuazione e decorrenza del provvedimento).

1. Il Governo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di attuazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.